

**PENSIONI - AUMENTI IRRISORI NEI CALCOLI DELLE PENSIONI A DECORRENZA 2010**

Il tetto di retribuzione sale appena di 295 euro nel 2010: la cosiddetta scala mobile previdenziale collegata all'inflazione è stata fissata in via provvisoria a + 0,7%.

Col Dpr 297/182 era stato stabilito il principio secondo il quale il limite della retribuzione pensionabile dovesse essere adeguato annualmente seguendo la disciplina delle perequazione automatica prevista per le pensioni; pertanto il tetto passa da 42.069 euro del 2009 a 42.364 nel 2010. Nella tabella sotto le aliquote di rendimento per fasce di retribuzione.

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2010</b>		
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione Quota A (*)</b>	<b>Aliquota di pensione Quota B (**)</b>
fino a euro 42.364,00	2,00 %	2,00 %
da 42.364,00 fino a 56.344,12 euro	1,50 %	1,60 %
da 56.344,12 fino a 70.324,24 euro	1,25 %	1,35 %
da 70.324,24 fino a 80.491,60 euro	1,00 %	1,10%
oltre 80.491,60 euro	1,00 %	0,90 %

- (\*) da utilizzare per il calcolo della quota A ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992  
(\*\*) da utilizzare per il calcolo della quota B ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993e la data di decorrenza della pensione

<b>TETTI INPS</b>	
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
1996	lire 60.687.000
1997	lire 62.993.000
1998	lire 64.126.000
1999	lire 65.280.000
2000	lire 66.324.000
2001	lire 68.048.000
2002	euro 36.093,00
2003	euro 36.960,00
2004	euro 37.884,00
2005	euro 38.641,68
2006	euro 39.298,59
2007	euro 40.083,00
2008	euro 40.765,00
2009	euro 42.069,00
2010	euro 42.364,00

## **AGENZIA ENTRATE - Fisco e previdenza complementare: in fase di erogazione imponibili i rendimenti maturati prima del 2001**

Fisco e fondi pensione: fuori dall'imponibile della prestazione erogata in capitale i rendimenti finanziari maturati dal 1° gennaio 2001. Tassazione separata, quindi, sull'intera prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000.

In particolare, le norme in vigore fino al 31 dicembre 2000 non consentono di escludere la tassazione dei rendimenti maturati fino a tale data.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 275/E del 5 nov. 2009 (documento 223)**

<b>TRATTAMENTO DEI FONDI E RELATIVI RENDIMENTI</b>		
	<b>Ante 2000</b>	<b>Post 200</b>
<b>TRATTAMENTO DEI RENDIMENTI</b>	Tassazione dei rendimenti in capo ai fondi consistente nella applicazione della ritenuta alla fonte del 12,50% sul rendimento maturato	Obbligo, in capo al fondo pensione, di applicare l'imposta sostitutiva dell' 11% sul risultato netto maturato per ciascun periodo di imposta
<b>PRELIEVO SUL CAPITALE EROGATO</b>	Tassazione sull'intera somma liquidata in capitale (al netto dei soli contributi previsti espressamente dalle norme)	Esclusione dall'imponibile della prestazione previdenziale i rendimenti che abbiano scontato l'imposta sostitutiva dell'11% presso il fondo

da Italia Oggi

**Da Italia Oggi di Sabato 7 novembre 2009: Stretta fiscale sui fondi pensione. La tassazione dei rendimenti non mette in salvo il capitale.**

## **FISCO e BORSE DI STUDIO** da Sole 24 ore

Fatte salve le specifiche esenzioni previste dalla legge, in linea generale le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir).

Nella realtà se il beneficiario (figlio) della somma supera il reddito di 2.840,51 euro nel corso dell'anno, non può essere più considerato a carico fiscalmente.

## **PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2008 CONGELATA e PROPOSTA DI LEGGE MAZZUCA, CAZZOLA e ALTRI**

Giace in Parlamento (e speriamo non sia defunta!) la proposta di legge 2657 a firma Mazzuca, Cazzola e altri per la restituzione delle quote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non corrisposte nell'anno 2008 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che recependo il Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 ha sospeso dell'indicizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i titolari dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - coinvolgendo quindi tutte quelle pensioni superiori ai 3.539,72 euro - allo scopo di reperire le risorse necessarie al superamento del cosiddetto « scalone » per l'accesso alla pensione di anzianità.

Tale sospensione ha determinato un danno economico permanente a chi lo ha subito, dal momento che la mancata rivalutazione del 2008 non viene restituita negli anni successivi e, quindi, dà luogo a una perdita annua che si mantiene costante per tutto il periodo in cui il pensionato continuerà a percepire il trattamento di pensione.

Ne è stato eccepito il sospetto di anticostituzionalità e il tribunale di Vicenza, il 17 aprile 2009, ha emesso un'ordinanza con la quale viene accolta l'eccezione.

La proposta:

*A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sottoposti al blocco della rivalutazione automatica delle pensioni in attuazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è corrisposto un importo pari alla metà della quota di rivalutazione soppressa. A decorrere dal 1o luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua del trattamento minimo dell'INPS. Negli anni successivi al 2010, la quota erogata resta parte integrante del trattamento economico ad essi spettante.*

**IN ALLEGATO A PARTE - PROPOSTA DI LEGGE 2657 (documento 224)**

## **PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)**

Con un provvedimento di legge passato quasi inosservato (decreto legge 28 novembre 2008 numero 185 convertito in legge numero 2 del 28 gennaio 2009) i professionisti iscritti ad un Albo si debbono obbligatoriamente dotare di una casella di posta certificata. Gli iscritti a Ordini dovranno dotarsi di questo strumento entro un anno dalla entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione rispettivamente all'albo di appartenenza.

La FNOMCeO si è impegnata a fornire disposizioni utili per consentire ai medici e odontoiatri per attivare una -casella di posta certificata- da parte di una ditta appositamente scelta e convenzionata a livello nazionale entro la scadenza del 29 novembre 2009 a prezzi di semplice costo.

La PEC è un provvedimento di non poco conto se si considera che un discreto numero di medici con una certa età non hanno dimestichezza con computer e internet, per non dire che ne sono addirittura sprovvisti. La stessa convenzione coi medici di medicina generale aveva previsto dopo una certa età la dispensa di avere il computer.

Va tenuto presente che la PEC ha una valenza tanto quanto una raccomandata e se non leggi i contenuti è affar tuo!

La PEC è senza dubbio un risparmio di fatica, carta e soldi di spedizione per la pubblica amministrazione, ma è un aggravio burocratico e di spesa per attivazione, gestione e manutenzione del computer, linea telefonica, ecc. per il professionista che mediante la fiscalità ha pagato e paga i

servizi dello Stato e dagli enti convenzionati, se questi hanno un risparmio, dovrebbero aver i rimborsi della maggior spesa.

## **FUNZIONE PUBBLICA - COSI' I CONTROLLI PER ASSENZA PER MALATTIA DEI LAVORATORI PUBBLICI**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare dell'11 novembre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai controlli sulle assenze per malattia del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

La circolare ribadisce il fatto che il D.L.vo n. 150/2009 ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l'effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l'amministrazione, che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente, deve valutare, di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

La circolare annuncia, inoltre, che, a breve, verrà emanato un decreto ministeriale di modifica delle fasce orarie di reperibilità in caso di visita fiscale, che andrà a rimodulare le ore attualmente previste dal contratto collettivo (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).

Infine, la circolare sottolinea che, nel caso di inadempimento colposo - in capo ai dirigenti - al dovere di vigilanza, potranno essere comminate sanzioni a carico del dirigente consistenti nella decurtazione della retribuzione di risultato fino ad arrivare alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.

Vedi anche Brevia 45

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP. FUNZIONE PUBBLICA Circolare 11 nov. 2009  
(documento 225)**

## **RINASCE IL MINISTERO DELLA SALUTE?**

Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, in data 11 novembre 2009, il c.d. "spacchettamento" della Salute dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno previsti due distinti ministeri:

- Ministero della Salute.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**IN ALLEGATO A PARTE - DISEGNO DI LEGGE (documento 226)**

## **DALLA CASSAZIONE**

Nulle le multe fatte nelle zone a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza modificare il cartello all'ingresso della zona vietata.

Corte di Cassazione sentenza n. 23661 del 6 novembre 2009

Non paga l'Irap il commercialista che spende qualche migliaio di euro l'anno in consulenze di supporto alla sua attività professionale.

Corte di cassazione sentenza n. 23778 del 10 novembre 2009

All'automobilista sanzionato per guida in stato di ebbrezza niente sospensione della patente. Spetta al giudice penale accertare la responsabilità dell'automobilista e nel frattempo la patente di guida se ritirata va restituita.

Corte di cassazione sentenza n. 22844 del 28 ottobre 2009

## **DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Dal Consiglio dei Ministri sì al pacchetto antiburocrazia:

- Piccola edilizia senza la Dia
- Conservazione della Cartelle cliniche in digitale dal 1 luglio 2010
- Cambio di residenza senza la presenza fisica dell'interessato per via telematica
- Carta di identità anche a coloro che hanno compiuto i 10 anni
- Codice fiscale ai residenti all'estero
- Ricette mediche elettroniche con copia cartacea a richiesta entro il 31 dicembre 2012
- Pagelle scolastiche elettroniche